

Regolamento per l'accesso alle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27

Art. 1 oggetto

Art. 2 definizione del contributo sociale

Art. 3 beneficiari del contributo sociale

Art. 4 criteri per il riconoscimento del contributo sociale

Art. 5 modalità per il rimborso del contributo sociale

Art. 6 revisione del contributo sociale

Art. 7 entrata in vigore

art. 1 oggetto

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 9, commi 1, 2 e 3 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale - Legge finanziaria 2015), individua la soglia dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) per poter beneficiare del contributo sociale per l'accesso alle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, e disciplina i criteri e le modalità per l'erogazione dello stesso ai cittadini.

art. 2 definizione del contributo sociale

1. Il contributo sociale di cui all'articolo 1 si estrinseca nella gratuità, per il cittadino e per i componenti del suo nucleo familiare come definito dall'articolo 3 del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159, (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)), della quota fissa sulla ricetta, di cui all'articolo 1, comma 796, lettera p), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), mediante meccanismo di rimborso alle strutture erogatrici della prestazione sanitaria, compensata da corrispondente onere a carico dell'Amministrazione regionale, sulla base delle modalità stabilite all'articolo 5.

art. 3 beneficiari del contributo sociale

1. Accedono al contributo sociale di cui all'articolo 1 i cittadini appartenenti a nuclei familiari residenti nel Friuli Venezia Giulia in possesso di un ISEE non superiore a euro 15.000,00, calcolato in via ordinaria ai sensi del DPCM 159/2013.
2. Sono esclusi dal beneficio di cui al comma 1, i cittadini per i quali trovano applicazione le esenzioni ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lettera p), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007).

art. 4 criteri per il riconoscimento del contributo sociale

1. Il cittadino, per poter beneficiare del contributo sociale di cui all'articolo 1 anche in relazione ai componenti del proprio nucleo familiare, a decorrere dal 1 maggio 2015 all'atto della prima prenotazione di una prestazione sanitaria presso il Distretto sanitario

o direttamente presso le strutture sanitarie erogatrici, pubbliche o private titolari di accordo contrattuale ai sensi dell'articolo 8 quinquies del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421) presenta l'attestazione riportante l'ISEE o, in base alla normativa vigente, la relativa dichiarazione sostitutiva, per la registrazione nei sistemi informativi regionali.

2. Alla scadenza della dichiarazione sostitutiva unica (DSU) di cui all'articolo 10 del DPCM 159/2013, il cittadino presenta alle strutture erogatrici l'attestazione del nuovo ISEE o, in base alla normativa vigente, la relativa dichiarazione sostitutiva, per l'aggiornamento della registrazione.
3. In presenza di una DSU in corso di validità, il cittadino può presentare o dichiarare un'attestazione ISEE corrente ai sensi dell'articolo 9 del DPCM 159/2013.

art. 5 modalità per il rimborso del contributo sociale

1. Ai fini del rimborso del credito maturato, gli Enti del Servizio sanitario regionale rendicontano all'Amministrazione regionale, anche in relazione alle strutture private titolari di accordo contrattuale, l'ammontare del valore equivalente del contributo sociale definito dall'articolo 2, presentando una dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 recante "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso" unitamente a una dichiarazione del numero di ricette per le quali è stato riconosciuto il contributo sociale da ciascuna struttura erogatrice.
2. Le rendicontazioni di cui al comma 1 avvengono semestralmente e, per i mesi da aprile a settembre, sono presentate entro il 31 ottobre di ogni anno e, per i mesi da ottobre a marzo, sono presentate entro il 30 aprile di ogni anno.
3. Entro 60 giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione della rendicontazione fissati dal comma 2, la Regione provvede al rimborso del credito maturato agli Enti del Servizio sanitario regionale che, a loro volta, provvedono al rimborso delle strutture private titolari di accordo contrattuale entro ulteriori 60 giorni.
4. Nel caso di stanziamento insufficiente rispetto al credito maturato dalle strutture erogatrici, la Regione provvede ad erogare proporzionalmente quanto disponibile a titolo di acconto e rinvia l'erogazione del saldo alla scadenza successiva.

art. 6 revisione del contributo sociale

1. Sulla base dei dati ottenuti nel corso dell'anno 2015, l'Amministrazione regionale si riserva di valutare la modifica della soglia dell'ISEE di cui all'articolo 3, comma 1.

art. 7 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.

VISTO: IL PRESIDENTE